

Onorari a discrezione

Art. 60. - *Prestazioni da valutare discrezione.* - Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

- a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- j) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

Art. 61. - Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62. - *Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte.* - Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di €3,39 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Stima dei danni colonici. - Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di €3,39 (vedi art. 29, lettera m).

Prestazioni varie

Art. 63. - *Stima delle acque irrigue.* - Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo l'importanza e le difficoltà a vacanze o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64. - *Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie.* - In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.

A tale onorario va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a nonna di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

Art. 65. - *Prestazioni per compravendite, affitti.* - L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la tabella seguente:

Importi	Compravendite	Affitti
Fino a €2.582,28	2.72%	2.04%
€25.822,84	2.57%	1.90%
€51.645,69	2.40%	1.75%
€103.291,38	2.05%	4.15%

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

ALLEGATI

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle: A2, B2, C2, D2, E2, F3, G3, H4, I2, L2, M2, N, nonché esempio di calcolo della tariffa con la formula di cui all'art. 2 D.M. 06.12.93, n. 596.

Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro - Rilievi dei terreni

TABELLA A2

Natura del terreno		Eidotipo rit. plan. calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti due metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti cinque metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti dieci metri	Calcolo delle superfici
A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi.	in pianura €	25,93	7,78	15,56	13,55	10,37	4,14
	in collina €	31,12	12,01	22,82	18,66	14,52	5,18
	in montagna €	41,49	14,15	25,93	22,62	18,66	6,21
B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	in pianura €	36,30	12,20	20,74	17,62	15,56	5,18
	in collina €	41,49	16,33	28,00	24,90	19,70	6,21
	in montagna €	51,86	20,90	35,26	29,04	23,85	7,26
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili	in pianura €	46,68	17,16	26,96	22,82	18,40	5,18
	in collina €	51,86	21,25	34,23	29,04	23,85	6,21
	in montagna €	62,24	25,94	41,49	33,19	26,96	7,26

Misura dei fondi rustici

TABELLA B2

Estensione	In pianura	In collina	In montagna
fino a 10 ettari	29,47	39,19	48,22
per 50 ettari	21,22	31,12	40,37
per 100 ettari	15,33	25,22	34,76
per 150 ettari ed oltre	12,67	16,95	22,52